

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4294

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi

*Presentato il 22 dicembre 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il 30 novembre 1986 sono venuti a scadenza i benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, prorogati fino a tale data dal decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 1986, n. 440.

In passato, si è provveduto a differire di volta in volta, senza particolari modificazioni normative, la scadenza dei benefici in questione al fine di evitare l'interruzione degli stessi ed i conseguenti aggravi del costo del lavoro.

Le forze politiche e le parti sociali del mondo del lavoro, nelle diverse sedi, hanno da tempo sottolineata l'esigenza

dei una revisione strutturale ed organica della disciplina della fiscalizzazione.

Il Governo con l'intendimento di avviare in materia una riforma concretamente finalizzata agli obiettivi primari di politica economica prefissati, in primo luogo l'occupazione, ha predisposto l'unito provvedimento che introduce una modifica strutturale nel sistema della fiscalizzazione con la trasformazione del beneficio da riduzione percentuale dell'aliquota contributiva in una quota capitaria da detrarre dalla massa dei contributi mensilmente posti a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Il motivo di tale scelta, come sopra accennato, è da individuarsi nella volontà di sostenere l'occupazione soprattutto nelle piccole e medie aziende e nei settori a più alta presenza di manodopera, destinati a ritrarre maggiori vantaggi dall'introduzione della quota capitaria rispetto alla vigente riduzione percentuale d'aliquota.

In particolare, l'articolo 1 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1987, una riduzione in quota fissa per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale:

1) di lire 26.000 per ogni dipendente;

2) di ulteriori lire 83.000 per ogni dipendente da imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturieri ed estrattivi e da imprese impiantistiche del settore metalmeccanico; da imprese di auto-transporto e armatoriali;

3) di ulteriori lire 28.000 per ogni dipendente dalle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Per il comparto agricolo è prevista una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, di lire 74.000 per ogni operaio e di ulteriori lire 39.000 per ogni operaio a tempo indeterminato.

Alle imprese commerciali comprese quelle esportatrici abituali viene invece riconosciuta una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, di lire 43.000 per ogni dipendente.

La norma prevede altresì che tutte le riduzioni sopra indicate, in caso di occupazione ridotta, vengano concesse in proporzione alle ore di lavoro effettivamente prestate o comunque retribuite nel mese.

Si fa presente inoltre che si è ritenuto opportuno mantenere, per il periodo intercorrente dal 30 novembre 1986 all'entrata in vigore del nuovo sistema, la disciplina preesistente in materia di concessione delle agevolazioni contributive.

L'articolo 2 provvede a prorogare fino al 30 novembre 1987 lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Si riproduce, altresì, la disposizione contenuta nel precedente decreto n. 328 del 1986 in base alla quale i benefici della fiscalizzazione e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno non spettano per quei lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; siano stati denunciati o con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti; siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

Emerge, altresì, la necessità e l'urgenza, in relazione alla prossima scadenza del 31 dicembre 1986, di procedere alla proroga di una serie di disposizioni e di termini (articoli 3 e 4).

Per fronteggiare la situazione di crisi propria del settore industriale, la legge 23 maggio 1981, n. 155, com'è noto, ha previsto all'articolo 16 la concessione di una pensione anticipata, in presenza di determinati requisiti soggettivi, di età (55 anni se uomini e 50 se donne) e di contribuzione, in favore degli operai ed impiegati dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI che abbia accertato crisi settoriale, locale, ristrutturazione, riorganizzazione o crisi aziendale. Con i successivi articoli 17 e 18 ha previsto rispettivamente il prepensionamento in favore dei dirigenti di aziende industriali e la concessione della pensione anticipata di vecchiaia e anzianità nei confronti dei minatori, prevedendo in favore di questi ultimi requisiti di età più favorevoli in funzione della peculiarità del lavoro espletato. Con la legge n. 193 del 31 maggio 1984 è stato anticipato a 50 anni il limite di età per il pensionamento in favore dei lavoratori del settore siderurgico.

Allo stato attuale il prepensionamento si è rivelato un positivo strumento per la soluzione di taluni problemi occupazionali, consentendo a numerosi lavoratori di esodare dalle imprese in crisi, con ri-

duzione degli oneri nell'area degli interventi a sostegno del salario.

Permanendo le esigenze sopra considerate e nella previsione che anche nell'anno 1987 il numero degli interessati al prepensionamento si mantenga sui valori dell'anno precedente, si rende necessario prorogare il regime del pensionamento anticipato anche oltre la scadenza del 31 dicembre 1986. In particolare, con l'articolo 3 si dispone il differimento dell'efficacia della disciplina contenuta nei ricordati articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155 del 1981, come modificata ed integrata dalla legge n. 193 del 1984, per tutto l'anno 1987, con estensione, al settore dell'alluminio, della disposizione della citata legge n. 193 del 1984 concernente l'anticipazione del prepensionamento al 50° anno di età.

L'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, ha fissato al 1° gennaio 1987 l'entrata in vigore di una nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale.

La predisposizione dello schema di nuova tariffa, che deve attuare la corrispondenza quanto più precisa possibile tra l'entità del rischio delle lavorazioni assicurate e la misura del relativo tasso di premio, ha comportato un notevole approfondimento degli studi relativi alle lavorazioni stesse, con speciale riguardo a quelle implicanti nuove tecnologie.

Inoltre l'obiettivo di evitare squilibri nel pagamento dei premi da parte di categorie industriali omogenee sotto l'aspetto del rischio assicurato e di non aggravare i costi di produzione di settori in difficoltà ha determinato un rallentamento della procedura per effettuare ulteriori indagini conoscitive nel mercato del lavoro.

Per il complesso delle ragioni esposte appare indispensabile rinviare di un anno (1° gennaio 1988) l'entrata in vigore della tariffa stessa (articolo 4, comma 1).

Con il 31 dicembre 1986 viene a scadere il termine di efficacia dell'articolo 9-ter del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, che ha confermato per l'anno 1986 il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Al fine di evitare una diminuzione del gettito contributivo per le gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti risulta necessario confermare, a decorrere dal 1° gennaio 1987, la contribuzione sopra considerata (articolo 4, comma 2).

L'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ha stabilito che alcune particolari categorie di lavoratori continuino a versare fino al 31 dicembre 1986 i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste dalla precedente normativa e cioè: apprendisti lire 60 settimanali; pescatori della piccola pesca e delle acque interne lire 600 mensili; sacerdoti di culto cattolico e ministri di altre confessioni religiose lire 30.000 annue.

Per evitare, quindi, che alla scadenza del termine soprarichiamato venga meno l'apporto contributivo al Servizio sanitario nazionale delle categorie dei lavoratori di cui trattasi, si dispone un'ulteriore proroga di un anno (articolo 4, comma 3).

Il perdurare delle situazioni di crisi occupazionale nei territori del Mezzogiorno che, ai sensi della legge n. 36 del 1979, hanno resa necessaria, per successivi differimenti, la proroga dell'erogazione dell'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori non ancora rioccupati, comporta l'urgenza di una ulteriore proroga per dodici mesi della possibilità dell'intervento di cui trattasi (articolo 4, comma 4).

I commi 5 e 6 dell'articolo 4 sono diretti a risolvere il problema dei lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche appaltatrici del Gruppo SIR operanti nell'area industriale di Porto Torres ed Assemini.

Il programma di riassetto del Gruppo SIR, regolato dal decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25, che stabiliva il trasferimento degli impianti all'ENI e l'erogazione del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni ai lavoratori eccedenti, non si poteva dar carico, in quella fase, dei lavoratori fruanti dell'integrazione salariale prevista dalla legge n. 501 del 1977, da ultimo prorogata con il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, articolo 4, comma 7, provenienti dalle imprese appaltatrici del Gruppo SIR.

Di fatto in questa fase si determinava una sostanziale disparità di trattamento per due gruppi di lavoratori provenienti dalla stessa area industriale (Porto Torres e Assemini) e colpiti dagli effetti della stessa causa (fallimento del gruppo SIR-Rumianca).

Disparità non tanto di trattamento, dato che entrambi i gruppi venivano ammessi alle prestazioni a carico della cassa integrazione guadagni, quanto di finalizzazione rispetto alle prospettive di rioccupazione.

Per i lavoratori dell'INSAR, infatti, sussiste una garanzia dell'assunzione in nuove iniziative che l'ente stesso è in grado di promuovere e realizzare con conseguente creazione di nuovi posti di lavoro, mentre per i lavoratori beneficiari dell'integrazione salariale prevista dalla legge n. 501 del 1977 la rioccupazione dipende solo dall'esecuzione dei lavori pubblici a suo tempo programmati. Appare pertanto necessario risolvere tale disparità in coerenza anche con la linea di politica del lavoro del Governo che, fra gli altri strumenti, individua nelle strutture a livello territoriale come l'INSAR i soggetti più adeguati per la promozione di nuove iniziative imprenditoriali capaci di creare occupazione sostitutiva. A tal fine provvede il comma 5 dell'articolo 4 del presente provvedimento, il quale prevede che le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge n. 721 del 1981, convertito nella legge 5 febbraio 1982, n. 25, siano

applicate anche ai lavoratori già dipendenti dalle imprese metalmeccaniche appaltatrici del gruppo SIR, nelle aree di Porto Torres e Assemini, attualmente in cassa integrazione guadagni. I suddetti lavoratori pertanto, fermo restando il trattamento di integrazione salariale vigente, saranno collocati nell'INSAR per la rioccupazione nelle attività di reindustrializzazione in corso. Con il successivo comma 6 si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti alla separata contabilità della gestione della cassa integrazione guadagni per l'erogazione delle prestazioni economiche straordinarie ai lavoratori, circa 1200, già dipendenti dalle menzionate imprese metalmeccaniche. In particolare, si prevede che tali oneri, valutati in venti miliardi di lire all'anno, siano coperti attingendo alle disponibilità — eccedenti il normale fabbisogno — della gestione, di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978, istituita per il finanziamento dei progetti speciali, in materia di formazione professionale, da eseguirsi nelle regioni nei casi di rilevanti squilibri tra domanda e offerta di lavoro.

Inoltre è necessario differire alcuni termini in materia di versamento dei contributi previdenziali nel settore agricolo a causa delle difficoltà economiche incontrate dagli operatori agricoli, in particolare quelli del Mezzogiorno, nell'adempimento degli obblighi contributivi fissati dalla recente legge n. 777 del 1986 alla data del 30 novembre 1986.

Tale data si è dimostrata in realtà inidonea a sanare la situazione debitoria nelle imprese agricole, per altro, aggravata nel corso degli ultimi mesi dai noti fatti connessi alla nube tossica di Chernobyl ed alla vicenda del vino al metanolo nonché dalla mancanza di liquidità determinata dai ritardi verificatisi per i rimborsi, da parte dell'AIMA, sui conferimenti operati dalle imprese agricole.

In particolare, con il comma 7 dell'articolo 4, si prevede il differimento al 31 dicembre 1986 del versamento delle prime tre rate ed al 31 marzo 1987 della quarta rata dei contributi dovuti dai da-

tori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato nonché dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti.

Al 31 dicembre 1986 è differito il versamento della prima e seconda rata del contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Inoltre con il successivo comma 8 si prevede il differimento al 31 luglio 1987 del versamento delle prime tre rate dei contributi a suo tempo sospesi a causa di calamità naturali (siccità, terremoto).

Motivi di urgenza si riscontrano inoltre per una serie di interventi in campo previdenziale.

L'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nel ridisciplinare la materia dei contributi sociali di malattia, ha previsto che i contributi stessi debbano essere applicati sull'intera retribuzione imponibile, come individuata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, abolendo in sostanza i massimali in precedenza vigenti, tra cui quello fissato per i lavoratori del settore spettacolo, in lire 80.000 giornaliero (decreto ministeriale 20 settembre 1977).

Siffatto massimale trovava la sua motivazione nella necessità di raccordare la disciplina della contribuzione e delle prestazioni economiche di malattia e maternità alle particolari caratteristiche del settore dello spettacolo, evitando al contempo che l'INPS fosse chiamato ad erogare, a fronte di una limitata contribuzione rilevanti prestazioni economiche di malattia (in misura più favorevole rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti e per un pe-

riodo fino a 180 giorni annui) e di maternità (80 per cento della retribuzione per almeno cinque mesi di astensione obbligatoria anche in presenza di contribuzione per una sola giornata lavorativa).

Il nuovo criterio di calcolo introdotto dal citato articolo 31 comporta notevoli squilibri per l'apposita gestione dell'INPS. Di conseguenza appare opportuno reintrodurre, con la norma proposta (articolo 4, comma 9), un massimale giornaliero di lire 120.000, valido ai fini contributivi e retributivi.

Si prevede (articolo 4, comma 10) inoltre la possibilità di adeguare tale limite retributivo con un provvedimento interministeriale, in relazione alle risultanze dell'apposita gestione dell'INPS.

La legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria), nell'introdurre con l'articolo 23 importanti modifiche in materia di assegni familiari, ha ridotto rispetto alla pregressa disciplina, l'area dei soggetti destinatari dei trattamenti, limitando la corresponsione degli assegni a famiglie di lavoratori appartenenti a determinate fasce di reddito.

Si provvede ora con il comma 11 dell'articolo 4, ad elevare i limiti dei redditi familiari oltre i quali i titolari del diritto vengono a perdere il primo assegno, al fine di allargare l'area sociale di godimento del beneficio.

Le suddette disposizioni in materia di assegni familiari, come indicato nel comma 12 dell'articolo 4, comportano un onere di spesa aggiuntivo, rispetto alla normativa in vigore, di lire 420 miliardi per l'anno 1987.

Il decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli gravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché di adottare misure per taluni settori in crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) lire 26.000 per ogni dipendente;

b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. A favore dei datori di lavoro del settore agricoltura è concessa una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 74.000 per ogni operaio e di ulteriori lire 39.000 per ogni operaio a tempo indeterminato.

4. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti, ad esclusione della riduzione di lire 39.000 mensili prevista per gli operai a tempo indeterminato nel settore agricolo che si applica sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo nel caso di prestazione di attività lavorativa per un numero di giornate inferiore al mese sono attribuite, per ogni giornata retribuita, in misura pari ad un ventiseiesimo ovvero ad un ventunesimo, rispettivamente per settimana lavorativa di sei o cinque giorni, del loro ammontare mensile e nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari ad un sesto del loro ammontare giornaliero come sopra determinato, entro il limite massimo dell'ammontare stesso.

7. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

- a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
- b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
- c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987, in lire 7.400 miliardi per il 1988 ed in lire 7.700 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione

del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio ».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 2.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 del presente decreto.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

#### ARTICOLO 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole « e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano sino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina; tali

disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 224 miliardi per l'anno 1987 e di lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 4.

1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° gennaio 1988.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, non trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1987. I trattamenti in corso alla predetta data sono prorogabili per un periodo massimo di 12 mesi.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi secondo e terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti dalle imprese metalmeccaniche delle aree industriali di Porto Torres e di Assemini, appaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45. Per i predetti lavoratori il trattamento di cui al richiamato articolo 5, comma 3, non può essere attribuito per un periodo superiore ai 24 mesi.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutabile in 20 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

7. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, è differito al 31 dicembre 1986 ed il ter-

mine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, è differito al 31 marzo 1987.

8. Per i contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 2, commi (3. 1) e (6), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, ed all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, i termini di versamento sono differiti per le prime tre rate al 31 luglio 1987 e per le ulteriori rate alle successive scadenze ordinarie.

9. Per i lavoratori dello spettacolo i contributi e le prestazioni in materia di assicurazione di malattia e di tutela della maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 120.000.

10. Il massimale di cui al comma 9 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

11. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

12. All'onere derivante dall'applicazione del comma 11, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Revisione della normativa in materia di assegni familiari ».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

#### ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.